



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

C.N.I. INGEGNERI TORINO	
29.03.2010	
AS. COLLO	CLASS. INT.
n. 130	CNI. 390
M. 06. 2010	
P	

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

26/03/2010 U-nd/1417/2010



/U-MC/10

Circ. n. **323** XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Proposta di lavoro con la formula del contratto a progetto
- art.61 d.lgs. 276/2003 - compatibilità con l'iscrizione
all'albo professionale - condizioni - risposta del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali - prot. CNI n. 731

Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo la
risposta pervenuta dal *Centro di contatto* del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, cui il Consiglio Nazionale si era rivolto a
seguito di una richiesta di parere dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Taranto su una tematica di estremo interesse.

La questione controversa - che ora il Ministero ha risolto
positivamente - verteva sulla possibilità per un professionista
Ingegnere, a date condizioni, di avvalersi della tipologia
contrattuale, di recente introduzione, denominata "Lavoro a
progetto".

In sostanza, di fronte ad un iscritto che aveva ricevuto da
un'azienda privata un'offerta lavorativa con la formula del
"contratto a progetto", l'Ordine chiedeva se tale contratto di lavoro
comporti per l'Ingegnere la necessità di cancellazione /sospensione
dell'iscrizione all'albo professionale, giusto il disposto dell'art.61 del
decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ("Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
legge 14 febbraio 2003 n.30").

Come noto, il terzo comma dell'art.61 del d.lgs. 276/2003 -
inserito nel Capo I ("*Lavoro a progetto e lavoro occasionale*") del

Titolo VII della normativa citata – afferma che : “Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ...” (in allegato).

Sulla base di questa disposizione la ditta privata sosteneva che gli Ingegneri iscritti all’albo non possono avvalersi della tipologia del lavoro a progetto e che quindi l’iscritto si doveva – per la durata della prestazione lavorativa – cancellare dall’albo.

Il Consiglio Nazionale, invece, – argomentando la propria richiesta di parere al Ministero competente – ha affermato che tale soluzione poteva dirsi corretta soltanto in certe ipotesi.

L’opinione del Consiglio Nazionale, infatti, era nel senso che l’esclusione disposta dal terzo comma dell’art.61 cit. è da intendersi *limitata alle attività professionali che per il loro esercizio richiedono l’iscrizione agli albi professionali*.

Mentre l’art.61, comma 3, del d.lgs. 276/2003 non varrebbe per il caso di un Ingegnere, iscritto all’albo, destinatario di un contratto a progetto per svolgere un’attività lavorativa non riservata agli iscritti all’albo e quindi diversa e distinta rispetto alle prestazioni professionali “per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali” (v. richiesta di parere CNI del 3/02/2010 allegata).

Era quindi in discussione se è consentito ad una persona, che ha *anche* il titolo e la qualifica di Ingegnere iscritto all’albo, di accettare lavori *non afferenti e non riservati alla professione di Ingegnere* mediante un contratto a progetto.

Adesso, nella sua risposta, la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali afferma che l’esclusione prevista dall’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 276/2003 “opera nel caso in cui l’attività prestata dal collaboratore sia attinente all’albo professionale di iscrizione”.

In via preliminare il Ministero ricorda che il lavoro a progetto non rappresenta uno schema contrattuale diverso, ma una modalità di svolgimento delle collaborazioni, coordinate e continuative, “la cui disciplina continua ad applicarsi per le attività enunciate nell’art.61, co. 3, d.lgs. 276/2003”.

Detto questo, la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro afferma che la problematica in esame appare

risolta dall'Interpello n.65/2008, in materia di contratto a progetto, relativo al conferimento di un incarico di 'collaborazione autonoma' ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un'attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l'iscrizione ad un albo professionale.

L'interpello ministeriale citato - che ad ogni buon conto si trasmette in allegato - sulla questione specifica precisa che "Il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa *a progetto* solo qualora la stessa non rientri nell'ambito dell'attività ordinaria svolta professionalmente".


Il Consiglio Nazionale esprime soddisfazione per la risposta ministeriale, che - al ricorrere delle anzidette condizioni - conferma la possibilità per i professionisti di stipulare contratti a progetto.

Tanto si doveva per opportuna informazione e a beneficio di tutti gli operatori del settore, datori di lavoro ed Ingegneri.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Dott. Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Allegati:

- 1) art.61 decreto legislativo n.276/2003 ;
- 2) richiesta di parere CNI del 3/02/2010 ;
- 3) parere *Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro* del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11/02/2010 ;
- 4) Interpello *Direzione Generale per l'attività ispettiva* del Ministero del Lavoro n.65/2008.



D.Lgs. 10-9-2003 n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

TITOLO VII

Tipologie contrattuali a progetto e occasionali.

Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale

(giurisprudenza di legittimità)

61. Definizione e campo di applicazione.

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa ⁽¹²²⁾.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

(122) Vedi, anche, il *comma 2 dell'art. 19, D.L. 29 novembre 2008, n. 185.*

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
03/02/2010 U-nd/433/2010



/U-MC-GB/10

Al Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali
centrodicontatto@lavoro.gov.it

Oggetto: Proposta di lavoro con la formula del contratto a progetto - art.61 d.lgs. 276/2003 - compatibilità con l'iscrizione all'albo professionale - richiesta di parere - prot. CNI n.5866

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto ha domandato, a seguito della richiesta di un iscritto che ha ricevuto da parte di una azienda privata un'offerta lavorativa con la formula del "contratto a progetto"(in allegato), se tale contratto di lavoro comporti la necessità di cancellazione/ sospensione dell'iscrizione all'albo professionale, giusto il disposto dell'art.61 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 ("Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n.30").

Come noto, il terzo comma dell'art.61 del d.lgs. 276/2003 - inserito nel Capo I ("Lavoro a progetto e lavoro occasionale") del Titolo VII della normativa citata - afferma che : "Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi

professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo...”.

Trattandosi di normativa relativa al mercato del lavoro e all'occupazione, la competenza in materia spetta al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, al quale si richiede quindi di pronunciarsi in merito.

Sembra necessario, però, sgombrare il campo da un equivoco.

Da contatti informali avuti con il *Centro di contatto* del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, risulta che il Ministero del Lavoro è dell'opinione che, in base all'art. 61, comma 3, del d.lgs. cit., gli Ingegneri iscritti all'albo non possono avvalersi della tipologia del lavoro a progetto.

In realtà questa soluzione – in base ad un attento esame della lettera e della *ratio* dell'art.61, terzo comma, d.lgs. 276/2003 – a parere del Consiglio Nazionale, può dirsi corretta soltanto in certi casi.

L'opinione del Consiglio Nazionale sul punto infatti è nel senso che l'esclusione disposta dal terzo comma dell'art.61 cit. *sia da intendersi limitata alle attività professionali che per il loro esercizio richiedono l'iscrizione agli albi professionali.*

Ovvero, non potrebbe – nel nostro caso – un Ingegnere iscritto all'albo avvalersi della tipologia contrattuale “Lavoro a progetto” per svolgere un incarico professionale *rientrante nelle competenze dell'Ingegnere* per l'assolvimento del quale la legge impone l'iscrizione al relativo albo (es., firmare un progetto edilizio).

Ma nulla osta a che un Ingegnere iscritto all'albo possa essere destinatario di un contratto a progetto per svolgere un'attività lavorativa non riservata agli iscritti all'albo e quindi diversa e distinta rispetto alle prestazioni professionali “per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali”.

Questa, a meno di stravolgimenti delle finalità della normativa, appare l'interpretazione corretta del terzo comma dell'art. 61 del d.lgs. 276/2003, laddove esclude le professionali

intellettuali come quella di Ingegnere "dal campo di applicazione del presente Capo".

E proprio in questa seconda ipotesi potrebbe cadere il caso prospettato dall'iscritto, qualora il progetto richiedesse attività che non necessitano di iscrizione all'albo.


L'interpretazione proposta, inoltre, pare l'unica che consente di dare un senso ed un significato alla locuzione "professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è **necessaria** l'iscrizione in appositi albi...": con ciò la legge intendendo chiaramente - a parere di chi scrive - escludere dal lavoro a progetto soltanto l'esercizio della professione di Ingegnere e delle altre professioni regolamentate.

Non è possibile (ed è vietato) quindi esercitare *la professione* di Ingegnere nella forma del lavoro a progetto, ma è consentito ad una persona che ha *anche* il titolo e la qualifica di Ingegnere iscritto all'albo di accettare lavori *non afferenti e non riservati alla professione di ingegnere* mediante un contratto a progetto.

Poiché la questione riveste valenza generale e appare necessario ottenere un chiarimento ufficiale che sia di ausilio per tutti gli operatori del settore, datori di lavoro e professionisti interessati, il Consiglio Nazionale con la presente chiede al Ministero del Lavoro di esprimere il proprio autorevole parere sulla tematica, tenendo conto delle osservazioni e delle argomentazioni prospettate, nonché di indicare e specificare nel dettaglio quali siano - in ipotesi - le ulteriori forme contrattuali a disposizione delle parti per l'incarico lavorativo riferito dall'Ordine di Taranto.

In attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Allegato: richiesta Ordine degli Ingegneri di Taranto del
16/11/2009.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Al Backoffice
SEDE

Ai sensi e per gli effetti della circolare n. 49/04 si trasmette la presente risposta, al fine di consentire il diretto riscontro all'interessato richiedente.

A Consiglio Nazionale Ingegneri
Mail: segreteria@cni-online.it

Oggetto: *proposta di lavoro con la formula del contratto a progetto – art. 61 d.lgs. 276/2003- compatibilità con l'iscrizione all'albo professionale – richiesta di parere – prot- CNI n. 5866.*

Con riferimento al quesito posto nell'e-mail da codesto Consiglio Nazionale, relativo al fatto se un ingegnere cui viene offerto di lavorare con il contratto di lavoro a progetto deve provvedere necessariamente alla cancellazione o sospensione dell'iscrizione all'albo professionale, si osserva quanto segue.

Gli iscritti agli albi professionali ai sensi dell'art. 61 d.lgs.276/03 sono esclusi, come è noto, dall'applicazione della disciplina del lavoro a progetto.

Le esclusioni previste dal citato articolo si riferiscono a quelle categorie di lavoratori per le quali il legislatore ha escluso il rischio di un utilizzo fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative.

Tuttavia, come sottolineato dalla circolare ministeriale n. 1/04, l'esclusione opera nel caso in cui l'attività prestata dal collaboratore sia attinente all'albo professionale di iscrizione, conseguentemente, in tale ipotesi, il professionista è legittimato a stipulare una collaborazione coordinata e continuativa senza dover fare riferimento alla normativa di cui agli articoli 61 e seguenti del d.lgs.276/03.

Infatti, il lavoro a progetto non rappresenta uno schema contrattuale diverso ma una modalità di svolgimento delle collaborazioni coordinate e continuative, la cui disciplina continua ad applicarsi per le attività enunciate nell'art. 61 co.3 d.lgs.276/03.

In particolare, la citata circolare ha chiarito esplicitamente che: “la disciplina che emerge dall'art. 61 è finalizzata a impedire l'utilizzo improprio e fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative. Al di fuori delle campo di applicazione dell'art.61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del lavoro... per le quali continua a trovare applicazione la previgente disciplina”.

Ciò premesso, in ordine all'interpretazione prospettata, relativa alla possibilità di un ingegnere di essere destinatario di un contratto a progetto per svolgere un'attività lavorativa non riservata agli iscritti all'albo, si evidenzia che la questione appare risolta nell'interpello n. 65/2008, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di “collaborazione autonoma” ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un'attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.

Al riguardo, il citato interpello specifica che “il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell'ambito dell'attività ordinaria svolta professionalmente.”

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Roma, 23 dicembre 2008



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confcommercio
Piazza G. G. Belli, 2
00153 – Roma*

Prot. 25/1/0018617

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – incarico di collaborazione autonoma e contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

La Confcommercio ha avanzato richiesta d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione riguardo alla sussistenza o meno dei vincoli di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di "collaborazione autonoma" ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un'attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.

In particolare si chiede, in caso di risposta affermativa, come coordinare le disposizioni riguardanti l'obbligo di erogazione del compenso e di predisposizione del relativo prospetto paga con l'obbligo del collaboratore titolare di partita IVA di emettere fattura.

Al riguardo acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Occorre, in via preliminare, inquadrare correttamente la fattispecie prospettata, dal momento che la soluzione della questione è differente a seconda che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 c.c.

In quest'ultimo caso, infatti, l'attività è svolta in completa autonomia da parte del lavoratore con riguardo in particolare alle modalità della prestazione; non vi è infatti alcun coordinamento con l'attività del committente né un inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Viceversa, le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate – oltre che dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e dalla irrilevanza del tempo impiegato

per l'esecuzione della prestazione – dalla necessaria coordinazione con il committente. Secondo il modello approntato dal D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, dette collaborazioni devono essere riconducibili, come modalità organizzativa della prestazione, ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, salvo i casi previsti dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 61.

Non essendo preclusa la possibilità per i soggetti titolari di partita IVA di stipulare contratti a progetto, si ritiene corretto affermare che i compensi percepiti non in relazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 c.c., ma nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto) debbano essere denunciati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente *ex art. 47, comma 1, lett. c bis* TUIR, con obbligo per il committente di consegna del prospetto paga al collaboratore (anche nelle forme della consegna di copia del Libro Unico del Lavoro ai sensi dell'art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008), di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS e del premio assicurativo all'INAIL.

In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell'ambito dell'attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell'alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l'applicazione dell'imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)